

# COMUNE DI PALERMO

*Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture*

*Ufficio Infrastrutture - U.O. Infrastrutture per la viabilità e consolidamento delle pareti rocciose*

*INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE  
SCARPATE DI MONTE DEL LUNGOMARE C. COLOMBO, FRA  
L'ADDAURA E VERGINE MARIA, NEI TRATTI COMPRESI FRA I  
CIVICI N° 1062 E N° 1356 (zona "A") E FRA I CIVICI  
N° 1626 E N° 1824 (zona "B")*

## PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

E. 6

OGGETTO:

*Schema di Contratto*

DATA: dicembre 2015  
AGG.:

SCALA 1: //

Il Progettista:

ing. Massimo Verga



Il R.U.P.

ing. Filippo Carcara



## SCHEMA DI CONTRATTO

### Premesso:

- che il Comune di Palermo intende procedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra; che a seguito di ....., approvato con ..... è rimasta aggiudicataria dei lavori stessi l'Impresa ..... con sede in ..... Via ....., che per le Categorie di Lavoro previste e le corrispondenti quantità ha offerto in sede di gara la somma di complessivi €..... (diconsi euro.....), comprensivi della somma di € **3.968,16** (diconsi euro tremilanovecentosessantotto/16) per oneri della sicurezza e del costo della manodopera di € **31.627,97** (diconsi euro trentunomilaseicentoventisette/97), entrambi non assoggettabili a ribasso, giusto verbale in data .....
- che l'Impresa aggiudicataria è stata ammessa a prestare la garanzia fidejussoria nella misura del .. dell'importo di aggiudicazione ai sensi (dell'art. 113 del D.L. 12 aprile 2006 n. 163), pari cioè a €....., vincolata alla data del collaudo provvisorio;

### tra:

il Comune di Palermo, Codice Fiscale ....., nella persona del suo legale rappresentante, ..... nato a ..... il..... e domiciliato per la carica presso il Comune

### ed

il Sig..... nato a..... il..... residente a ..... in Via ..... nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa ..... Codice Fiscale ..... che elegge il proprio domicilio presso la sede in via....., abilitato a ricevere e quietanzare le somme del corrispettivo dell'appalto, come da atto..... che forma parte integrante del presente contratto

### si conviene e si stipula

il presente contratto, nel cui testo il Comune di Palermo sarà più brevemente chiamato "Amministrazione" e l'Impresa ..... "Impresa o Appaltatore".

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente atto ha per oggetto il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo degli "Interventi di urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate di monte del tratto centrale del Lungomare C. Colombo, fra l'Addaura e Vergine Maria, nei tratti compresi fra i civici n° 1062 e 1356 (zona "A") e fra i civici n° 1626 e 1824 (zona "B") dell'importo complessivo pari a € **164.932,00** (diconsi euro centosessanta quattromila novecento trentadue/00) comprensivi della somma di € **3.968,16** (diconsi euro tremila novecento sessantotto/16) per oneri della sicurezza e del costo della manodopera di € **31.627,97** (diconsi euro trentunomila seicento ventisette/97), entrambi non assoggettabili a ribasso.

L'importo da assoggettare a ribasso risulta, quindi, pari a € **78.205,99** (diconsi euro settantottomila duecentocinque/99). Fatto salve le precisazioni di cui all'art. 2 del C.S.A.

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in ..... presso.....

### Art. 2 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni - Penali e ritardi

Intervenuta la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente, con apposito Ordine di servizio, disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio all'esecuzione dei lavori oggetto di Contratto, con un termine per l'ultimazione dell'opera pari a giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna dei lavori.

Non sono consentite proroghe al suddetto termine, se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell'Appaltatore.

Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli

utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo che le stesse siano espressamente richieste dal Committente nel nuovo termine che verrà appositamente assegnato, o nel caso si verifichino una delle condizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il Committente procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Il progetto esecutivo è approvato dal Committente con le modalità e termini di cui al richiamato Capitolato Speciale di Appalto.

Intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente, lo stesso si intende acquisito in proprietà piena ed assoluta, il quale sarà esclusivo titolare di ogni qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento e distruzione del relativo materiale. In seguito all'approvazione del progetto esecutivo, verrà disposto l'inizio dei lavori con apposito verbale di consegna ed alle condizioni e termini di cui dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Le sospensioni o le proroghe relative all'esecuzione dei lavori oggetto di Contratto restano disciplinate ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e della normativa di riferimento. Resta inteso che, salvo le ipotesi previste per legge, nel caso di sospensione dei lavori non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori oggetto di Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di tale ritardo, viene applicata la penale disciplinata dal richiamato Capitolato Speciale di Appalto, cui integralmente si rinvia, salvo il diritto del Committente di risolvere il presente Contratto.

La penale verrà applicata mediante una detrazione corrispondente all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare nonché mediante incameramento definitivo delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere fino a concorrenza della somma dovuta, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di reintegrare immediatamente le garanzie medesime.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito. Restano ferme ed impregiudicate le ulteriori penali non contemplate nel presente articolo ma stabilite a carico dell'Appaltatore dalle disposizioni del Contratto. Qualora i ritardi, complessivamente considerati, siano tali per cui l'importo della conseguente penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto – da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo - gli stessi determineranno grave inadempimento contrattuale e comporteranno la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.° 163/06 e ss.mm.ii.

### **Art. 3 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. ...., emessa in data .../.../..... dalla compagnia ....., con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto.

Tale fidejussione è pari al ... (... per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della suddetta garanzia fidejussoria nei seguenti casi:

- a. maggiori somme sostenute dal Committente per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- b. maggiori somme corrisposte dal Committente rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

- c. corresponsione di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- d. applicazione delle penali di cui al precedente art. 12 del presente Contratto, con conseguente detrazione fino alla concorrenza della somma dovuta.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

La garanzia fidejussoria, come fornita, prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di limitazione dell'obbligo fidejussorio al medesimo termine dell'obbligazione principale;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Tale garanzia fidejussoria cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 4 - Disciplina del Subappalto**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 170 del D.P.R. n° 207/2010, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%, mentre tutte le altre prestazioni o categorie di lavorazione comprese quelle a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 159/2011.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1. che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3. che l'impresa che si avvale del subappalto alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4. che prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se prevista;
5. l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

#### **Art. 5 - Trattamento dei Lavoratori**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art 131 del D.L. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni .

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

#### **Art. 6 - Coperture Assicurative**

Ai sensi dell'art. 129 del D.L. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, la stipula, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante:

- 1) di polizze relative all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le *"persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo"*;
- 2) di una Polizza assicurativa del tipo CAR *"tutti i rischi del costruttore"*, con un ammontare pari al valore complessivo dell'appalto con validità dall'inizio dei lavori al collaudo finale. La polizza dovrà comprendere nel novero degli assicurati anche il Committente e dovrà essere stipulata prima della firma del Contratto di Appalto con decorrenza dalla consegna dei lavori. Tutte le polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore dovranno prevedere la clausola di non rivalsa sul Committente.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

#### **Art. 7 - Consegna dei Lavori - Inizio e termine per l'esecuzione**

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n.207/2010 Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. e del D.Lgs. 163/2006 .

La consegna dei lavori all'Impresa potrà essere effettuata anche, ad esclusivo giudizio della Stazione Appaltante, in successione immediata alla data di notifica della formale approvazione da parte dell'Ente dei risultati di gara, sotto le riserve di legge e con pieno inizio del tempo contrattuale, ed a compimento degli obblighi dell'Impresa secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del verbale di consegna.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore potrà proporre, fermo restando il tempo di esecuzione delle opere, modifiche o integrazioni al programma predisposto dall'Amministrazione e redigere un Programma dei lavori che, una volta approvato, sarà allegato al Verbale di Consegna per costituirne parte integrante. In mancanza di modifiche apportate dall'Appaltatore, al Verbale di Consegna sarà allegato il Programma predisposto dall'Amministrazione.

Ove, per ragioni non dipendenti dall'Appaltatore, il Programma dei Lavori allegato al Verbale di Consegna non potrà essere rispettato, la scadenza contrattuale verrà prorogata, su richiesta dell'Impresa Esecutrice, in analogia a quanto previsto dal comma 7 dell'Art. 24 del vigente

Capitolato Generale di Appalto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D.Leg.vo 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al Cronoprogramma di esecuzione allegato al progetto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto in precedenza.

#### **Art. 8 - Sicurezza dei Lavori**

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 e dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/08.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Palermo;
- che il Responsabile dei Lavori, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 163/06, è il Responsabile Unico del Procedimento;

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 ed a predisporre il "*Piano Operativo di Sicurezza*" secondo quanto indicato nell'allegato XV al medesimo decreto ed in particolare ad indicare:

- I dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
- I dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97;
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
- L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

#### **Art. 9 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore è tenuto a verificare, presso tutti gli Enti Erogatori, la esatta localizzazione di eventuali sottoservizi.

Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto



di richiesta di speciali compensi.

#### **Art. 10 - Programma di esecuzione dei lavori**

I lavori si articoleranno secondo il cronoprogramma allegato al Verbale di Consegna, così come specificato nell'art. 2.5; in linea previsionale il cronoprogramma dei lavori è quello riportato nell'apposito elaborato, facente parte del progetto esecutivo.

Nel termine di tre giorni dalla data del verbale di consegna, l'Impresa potrà presentare comunque alla D.L. un dettagliato piano di esecuzione, a modifica di quello di progetto, dal quale - tra l'altro - risultino sia sotto forma di precisa descrizione, sia sotto forma di grafici, in aggiunta alla suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate:

- a) l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- b) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione;
- c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;
- d) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a ultimare i singoli lavori.

La Direzione dei lavori avrà la facoltà di accettare il piano proposto dall'Appaltatore ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con gli altri interventi in atto o previsti nel comprensorio.

L'accettazione del piano da parte della D.L. non costituisce, tuttavia, assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Schema di Contratto.

#### **Art. 11 - Sospensioni o riprese dei lavori**

La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi al presente appalto è quella che deriva espressamente dall'applicazione dell'art. 158 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

#### **Art. 12 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a tutto quanto meglio specificato nel Contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicate:

- a. apportare le modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché predisporre ed apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza alle condizioni e termini di cui alla normativa di riferimento ed al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto;

- b. provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte, in piena conformità agli elaborati progettuali, nonché alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
- c. eseguire, a sua cura e spese, tutte le prestazioni comunque necessarie per realizzare i lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte e consegnarlo perfettamente funzionante ed idoneo all'uso cui l'opera è destinata, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Contratto;
- d. demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che l'Amministrazione aggiudicatrice accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell'arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali ed alla normativa di riferimento, provvedendo all'eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;
- e. confermare il nominato Direttore Tecnico nella persona dell'Ing. ...., nato a ..... (.....) il giorno .....  
In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potrà operare solo previo consenso espresso dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- f. fornire all'Amministrazione aggiudicatrice ogni indicazione relativa ai contratti di subappalto ed ai subcontratti, nonché quelle relative a tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
- g. adempiere ogni altra prestazione, adempimento, onere od obbligo come specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto, tutti da intendersi compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Appaltatore;
- h. rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative introdotte anche successivamente alla stipula del Contratto.

#### **Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori a misura**

Le opere afferenti il presente Schema di contratto si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici.

L'importo complessivo dei lavori a misura e degli oneri accessori di qualunque genere, compresi nell'appalto, ammonta a € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_) come risulta dalla offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ai sensi dell'art.119 del Regolamento.

L'importo per oneri della sicurezza ammonta ad € **3.968,16** (diconsi euro tremilanovecentosessantotto/16), mentre il costo della manodopera è pari ad € **31.627,97** (diconsi euro trentunomilaseicentoventisette/97); entrambi sono compresi nell'importo complessivo di cui sopra.

Nell'ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere, ivi compreso gli oneri per la formazione delle piste e danni di qualunque genere provocato a terzi e per il ripristino delle aree interessate e quanto altro necessario per l'esecuzione delle indagini.

Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

#### **Art. 14 - Liquidazione dei corrispettivi**

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € **40.000,00** (euro quarantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni

30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2.4 del presente contratto, è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 15 - Controlli**

L'Impresa dichiara di ben conoscere le disposizioni che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e quelle che regolano il finanziamento delle opere oggetto dell'appalto e di accettare i controlli che verranno disposti in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

#### **Art. 16 - Specifiche, modalità e termini di collaudo**

Il termine in cui, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori, resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori.

Il collaudo sarà effettuato in corso d'opera. Il compimento di tutte le operazioni di Collaudo, compresa l'emissione del Certificato di Collaudo e la sua trasmissione all'Amministrazione Appaltante con i relativi atti, dovrà avvenire nel termine di mesi 6 (sei) dalla ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo deve essere firmato dall'Impresa alla presenza del Collaudatore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel caso l'Impresa non firmi il certificato di collaudo, nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall'art. 200 del Regolamento allo scopo di appurare che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

#### **Art. 17 - Modalità di risoluzione delle controversie**

In caso di insorgenza di controversie si applicheranno le norme di cui al Comma 1 dell'art. 34 del Capitolato Generale.

Il foro competente è quello di Palermo.

#### **Art. 18 - Documenti allegati al contratto**

Fanno parte integrante del presente Schema di Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Offerta a prezzi unitari e, per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti:

- il vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 5 ottobre 2010, Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
- le norme UNI, ANDIS, AWWA e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per patto non saranno allegati i predetti documenti.

Saranno invece allegati, oltre al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Offerta a prezzi unitari, i seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici;
- Disegni Esecutivi e Particolari Costruttivi;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piani di sicurezza;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Elenco prezzi unitari;
- Polizze di garanzia.

#### **Art. 19 - Dichiarazione relativa ai prezzi**

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti e per il conferimento dei materiali di scavo o di risulta a discarica, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In conseguenza i prezzi offerti sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale si intendono, senza riserva alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio;

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi Egli stesso ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio; dichiara altresì di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere le opere previste in progetto, di averne verificato la rispondenza ai siti rispetto alle opere da realizzare e la fattibilità di queste secondo gli allegati di progetto.

Sempre con la firma del contratto l'Appaltatore dichiara altresì di accettare il progetto predisposto dall'Amministrazione, completo di ogni sua parte, non esclusa la sezione contenente il progetto delle Strutture.

La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile della validità costruttiva di tutte le opere.

#### **Art. 20 - Osservanza leggi, capitolati e regolamenti**

L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP..

Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro

l'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l'offerta economica presentata in sede di gara.

Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.